



UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI SINTESI

Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253
G.U. n. 7 del 10.01.2017

Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

In vigore dall'11.01.2017

Il Decreto legislativo in esame reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come:

- dirigenti,
- lavoratori specializzati,
- lavoratori in formazione,

nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta direttiva ICT (*Intercorporate transfers*).

La direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea.

In particolare il decreto legislativo:

1. introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari;
2. provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

La normativa italiana prevede già disposizioni che agevolano la permanenza di lavoratori chiamati dal proprio datore di lavoro - operante nel territorio nazionale - a trasferirsi temporaneamente in Italia per svolgere funzioni o compiti specifici oppure

per tirocinio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, rispettivamente lett. *f*) e lett. *g*) del T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). A questi si applicano le previsioni contenute nel medesimo art. 27 destinate ai dirigenti, personale specializzato e lavoratori appartenenti a categorie particolari.

In Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della **programmazione dei flussi**.

In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti, tra cui il decreto annuale sui flussi, che determina la quota di ingressi per lavoro subordinato e autonomo consentita nell'anno di riferimento.

Il T.U. immigrazione (art. 27) prevede, accanto a questa procedura ordinaria, la possibilità di assumere **al di fuori delle quote** fissate dal decreto flussi, attraverso procedure semplificate, lavoratori appartenenti a specifiche categorie, tra cui:

- dirigenti;
- professori universitari;
- traduttori ed interpreti;
- artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli;
- sportivi professionisti;
- giornalisti corrispondenti; infermieri professionali.

Negli ultimi anni, in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali:

- volontari (art. 27-*bis*, introdotto dal D.Lgs. n. 154/2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato);
- ricercatori (art. 27-*ter* introdotto dal D.Lgs. n. 17/2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica);
- lavoratori altamente qualificati destinatari della c.d. Carta blu UE (art. 24-*quater* introdotto dal D.Lgs. n. 108/2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati).

Il provvedimento in esame sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT alla normativa generale dei "fuori quota", di cui al citato art. 27 TU, per dedicare loro una **disciplina specifica** che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali:

- una **durata minima** del rapporto di lavoro;
- il possesso di **titoli di studio specifici** per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati.

Di particolare rilievo le disposizioni che agevolano la possibilità per i lavoratori ICT di spostarsi per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante rilasciato da uno Stato membro (la c.d. mobilità intracomunitaria).

Nei 'considerando' alla direttiva oggetto di recepimento viene evidenziato l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi multinazionali che hanno intensificato gli spostamenti di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in

tirocinio in succursali o filiali di società multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre unità della società.

Di conseguenza, viene in particolare evidenziato come la finalità dell'intervento sia quella di agevolare la mobilità dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario all'interno dell'Unione («mobilità intra-unionale») e di ridurre gli oneri amministrativi associati alle missioni di lavoro in diversi Stati membri.

A tal fine, si stabilisce un programma specifico di mobilità intra-unionale in base al quale il titolare di un permesso di trasferimento intra-societario valido rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare in uno o più Stati membri conformemente alle disposizioni relative alla mobilità di breve e lunga durata previste dalla direttiva.

Il decreto legislativo in questione è costituito da 5 articoli.

Articolo 1 - *Modifiche al Decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)* al fine di adeguarne il contenuto alla direttiva.

L'articolo introduce due nuovi articoli al decreto legislativo 286/1998:

- **l'articolo 27-quinques**, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari;
- **l'articolo 27-sexies** relativo alla particolare ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Il nuovo articolo 27-*quinques* consente ai lavoratori stranieri, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle c.d. "quote d'ingresso" previste dall'art. 3, comma 4, del TU (comma 1).

L'articolo (comma 1) individua il campo di applicazione della nuova disciplina che riguarda:

- i dirigenti;
- lavoratori specializzati;
- lavoratori in formazione, provvisti di diploma universitario.

La disciplina non trova applicazione (comma 4) nei confronti delle seguenti categorie di stranieri:

- ricercatori;
- lavoratori che beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza;
- lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/UE e 2014/67/UE (quest'ultima recepita dal D.Lgs. n. 136/2016);
- lavoratori autonomi;
- coloro che svolgono lavoro somministrato (per la direttiva coloro che ricevono l'incarico di lavoro da terzo, come agenzie di collocamento);

- studenti a tempo pieno o tirocinanti nell'ambito di percorso di studio.

La durata massima del trasferimento è fissata in:

- tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati;
- di un anno per tirocinanti.

E' previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda (comma 11).

Il nuovo articolo specifica, inoltre, la procedura per il rilascio del nulla osta, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio (commi 5, 7, 8 e 9).

Il comma 12 riconosce ai lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra - societari una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico.

In particolare, si prevede:

- la garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 136/2016, in materia di distacco temporaneo di lavoratori (da parte del proprio datore di lavoro) in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente;
- il riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, nonché per ciò che riguarda l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico (ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego);
- l'applicazione, in caso di mobilità intra unionale, del Regolamento (CE) n. 1231/2010, che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno recante la dicitura «ICT».

I commi 22 e 23 dell'articolo 27-*quinques* regolamentano il ricongiungimento familiare. Al titolare del permesso di soggiorno ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno.

Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno ICT è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.

L'articolo 27-*sexies* (*Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro*) regola l'ingresso e il soggiorno di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro.

In questo caso allo straniero è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile ICT».

I commi 14 e 15 dell'articolo 27-*sexies* regolamentano il ricongiungimento familiare in questo particolare caso di mobilità.

Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno.

Ai familiari in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal visto, ed rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato membro.

Articolo 2 - individua nel Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - l'autorità interna con le funzioni di punto di contatto con gli altri Paesi dell'Unione per lo scambio di informazioni in materia.

Articolo 3 - reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che i soggetti pubblici interessati all'attuazione del decreto debbano provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 - prevede alcune disposizioni abrogative sia del TU sull'immigrazione sia del regolamento di attuazione, finalizzate ad eliminare il riferimento ai lavoratori distaccati contenuto attualmente nella disciplina generale relativa ai c.d. "fuori quota" (art. 27 TU, art. 40 regolamento).

Articolo 5 - dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.